TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

# Art. 189

## Sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti

*Articolo abrogato dalla l. 1 marzo 1968, n. 174.*

Abrogato dal 6 aprile 1968 · versione 89

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico la finanza locale |
| Estremi | Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-189-sale-pubbliche-per-balli-bigliardi-ed-altri-giuochi-leciti/versione/89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it